

Dott. Luciano Sorgato
Commercialista
Via Gasparini 45
35020 Ponte S. Nicolò (Padova)
tel/fax 049-8967027
e-mail: l.sorgato@tin.it

Presentazione del testo

Il testo si propone di illustrare le novità più significative della nuova SRL come Legislativamente riformata a seguito dei principi direttivi indicati nella legge delega 3 ottobre 2001, n° 366, al fine di offrire una guida di riflessione per la redazione degli statuti delle nuove società a responsabilità limitata. Tale modello associativo è caratterizzato da una accentuata vocazione personalistica e da una marcata autonomia contrattuale, da renderlo contiguo al modello associativo personale e ormai decisamente affrancato dal modello organizzativo della Spa, che continua ad essere caratterizzato da una decisa prevalenza dell'elemento capitale sull'elemento personale. La bozza di statuto suggerita non è ovviamente da ritenersi esaustiva e dovrà essere soggettivizzata in base ai personali intendimenti negoziali dei soci, tenendo conto delle riflessioni proposte nelle note, utili per contrattualizzare in maniera ponderata gli accordi delle parti.

L'Autore

Introduzione alla nuova S R L

La nuova società a responsabilità limitata occupa una posizione assolutamente peculiare nel panorama dei modelli organizzativi dell'impresa collettiva, in quanto non viene più legislativamente concepita in maniera strettamente contigua alla Spa, ma il Legislatore della riforma la prospetta come un modello autonomo senz'altro più contiguo a quelli personali che a quelli azionari, con istituti talora affini, se non addirittura ricalcanti quelli delle società personali, anche se non ne mancano altri atteggiati in maniera più aderente allo schema spersonalizzato della Spa. In questo senso risulta chiarissima la stessa Relazione di accompagnamento al nuovo testo legislativo, dove viene, molto significativamente spiegato che la Srl, come già avvenuto in altri ordinamenti, cessa di presentarsi come una piccola società per azioni e si caratterizza come una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, viene sottratta alle rigidità di disciplina della Spa, al fine di offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali. L'accentuata autonomia negoziale dei soci è infatti nella condizione di organizzare il modello associativo come se fosse una società di persone senza quindi subire il rigido condizionamento dell'organizzazione normativa cogente della Spa. Tutti i soci ad esempio potranno essere amministratori e il loro potere gestionale potrà essere esplicito con le medesime formule (amministrazione disgiuntiva o congiuntiva o modelli intermedi) pianificate normativamente per le società personali, senza una rigida impostazione collegiale; le decisioni dei soci potranno essere prese senza l'osservanza dell'organizzazione assembleare e quindi con tecniche non collegiali ed ancora la modifica della base associativa potrà pretendere l'unanimità dei consensi o prevedere il diritto di recesso a tutti i soci dissenzienti. Sotto il profilo dell'impostazione sistematica del codice civile, la SRL rimane però senz'altro annoverabile tra le società di capitali e conserva (salvo gli approfondimenti che verranno

successivamente proposti in ordine all'art. 2476, comma 7°) il beneficio della responsabilità limitata. Perentorio in tal senso è l'art. 2462, cod.civ. che tutela le obbligazioni sociali con il solo patrimonio associativo. L'art. 2463, ultimo comma, richiama l'art. 2331 che in ordine alla Spa dispone l'acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione del contratto associativo nel pubblico Registro delle imprese. E', come noto, la personalità giuridica che conferisce al modello associativo capitalistico la cosiddetta "autonomia patrimoniale perfetta", idonea ad isolare dal rischio d'impresa i patrimoni personali dei soci e ad estraniarli da ogni forma di garanzia patrimoniale delle obbligazioni sociali. La personalità giuridica viene figurativamente rappresentata dalla dottrina più accreditata come una sorta di schermo capace di catalizzare ogni sorta di effetto giuridico, proveniente sia dall'interno che dall'esterno del rapporto associativo. Tutto s'infrange addosso a questo schermo che di conseguenza impedisce un qualsiasi contatto giuridico diretto tra terzo e base associativa, beneficiaria quindi della piena immunità da ogni forma di responsabilità patrimoniale. La SRL, al pari di ogni altra società di capitali, nasce quindi con l'iscrizione del contratto associativo nel Registro delle imprese. Tale iscrizione non ha natura dichiarativa, nel senso che non consegue solo gli effetti della pubblicità legale nei confronti dei terzi (come nelle società di persone), ma assume valenza costitutiva nel senso che la società, quale soggetto di diritto, viene a giuridica esistenza solo nel momento di tale iscrizione. Anteriormente a tale momento, per le obbligazioni compiute in nome della società sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e qualora successivamente all'iscrizione la società approvi le operazioni, appezzandole funzionalmente utili alla sua costituzione, è responsabile anche la società, che sarà tenuta a rilevare coloro che hanno agito (art. 2331, commi 2° e 3°). Anteriormente all'iscrizione del contratto sociale quindi, garantiscono il terzo dell'obbligazione contratta coloro che agiscono, in quanto il terzo, assunto il mancato riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico della costituenda società, non può che tarare l'affidamento al solo patrimonio personale del socio fondatore, e tale garanzia patrimoniale non può più essergli sottratta. In caso di ratifica delle operazioni da parte della costituita società, posteriormente quindi all'iscrizione, la norma codicistica rinforza la garanzia patrimoniale dell'obbligazione, prospettando l'accollo cumulativo a carico della società, che sarà altresì tenuta a mantenere indenni da esborsi patrimoniali coloro che hanno agito, nell'ipotesi che questi estinguano personalmente l'obbligazione contratta con il terzo. Ponendo peraltro fine al serrato dibattito dottrinale e giurisprudenziale cui aveva dato luogo la precedente formulazione della norma, l'art.2495, 2° comma apprezza con

definitività l'efficacia costitutiva anche della cancellazione della società. In tal senso appare di estrema chiarezza l'inciso iniziale del secondo comma della norma richiamata: - " Ferma restando l'estinzione della società ". Viene quindi definitivamente disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale (da sempre avversato dalla dottrina) secondo cui, nonostante l'intervenuta cancellazione, la società non poteva essere ritenuta estinta in caso di persistenza di rapporti attivi e/o passivi non compiutamente esauriti. Il nuovo inciso normativo viene a rappresentare un ostacolo insormontabile per ritenere ancora attuale la divaricazione concettuale tra estinzione "formale" ed estinzione "sostanziale" della società, non potendo più porsi in dubbio che la cancellazione nel registro delle imprese definisca il momento finale del rapporto associativo a prescindere dalla sopravvivenza o dalla sopravvenienza di residui attivi o passivi. La norma (sempre 2° comma, art. 2495 c.c.) sulla responsabilità dei soci (fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) e dei liquidatori (nel caso che il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi) nei confronti di creditori non soddisfatti, assume, come evidenziato in dottrina, il valore sostanziale di definitivo disconoscimento del rapporto associativo quale autonomo soggetto di diritto. L'iscrizione e la cancellazione del contratto sociale segnano quindi il momento della nascita e dell'estinzione della società a responsabilità limitata in piena conformità con le caratterizzazioni tecniche del modello associativo capitalistico e in totale difformità dell'organizzazione associativa personalistica, per la quale l'iscrizione e la cancellazione hanno invece solo natura dichiarativa e perseguono esclusivamente effetti conoscitivi di tipo legale nei confronti dei terzi. Sotto tale profilo quindi la S R L rimane senz'altro catalogabile come società di capitali. Come sopra accennato si registra però la novità legislativa del 7° comma, dell'art. 2476 (assente nella disciplina normativa della Spa) che estende, con il vincolo della solidarietà, la responsabilità patrimoniale delle obbligazioni sociali ai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Tale norma, come anche sottolineato in dottrina, non appare riferita all'ipotesi in cui l'amministrazione del rapporto associativo sia affidata a tutti i soci, in quanto in tale ipotesi la loro responsabilità deriverebbe direttamente dalla titolarità del potere gestorio e neppure dall'esercizio di fatto del potere gestorio, con riguardo alla quale fattispecie, la responsabilità discende dai consolidati principi giurisprudenziali in materia di amministrazione di fatto. Tale fattispecie normativa appare invece riferibile ad ipotesi di piena alterità soggettiva tra soci ed amministratori in ordine ad atti gestionali avallati anche dai primi, indipendentemente da una qualsiasi investitura formale. Tale estensione

di responsabilità sussiste, ad esempio, in ordine ad atti di gestione sottoposti dagli amministratori alla preventiva approvazione dei soci o nel caso di previsione statutaria che prospetti a regime il coinvolgimento della base associativa in relazione ad una certa categoria di fatti di gestione. Tale allargamento della responsabilità patrimoniale ai soci in caso di intenzionale avvallo di atti pregiudizievoli il patrimonio associativo, rappresenta un'autentica novità legislativa della nuova Srl e appare in grado di deteriorare significativamente l'impermeabilità della personalità giuridica, prospettando un modello associativo, sotto tale profilo, decisamente contiguo a quello che governa le società di persone.

Bozza commentata di STATUTO della nuova S R L

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "Beta a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Beta srl".

Note: La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo con l'indicazione di un nome di fantasia o risultante da una sigla od anche con il nome di uno dei soci, per lo più del socio che ha fondato l'azienda o che ha consolidato un credito d'immagine, idoneo a procurare un avviamento al soggetto collettivo. In tale ipotesi il socio non ha diritto, qualora cessi di partecipare alla società, di chiedere la rimozione del suo nome dalla denominazione sociale, in quanto esso ormai è diventato segno distintivo dell'impresa collettiva acquistando un valore obiettivo, per cui qualsiasi confusione con la sua persona è esclusa. La denominazione sociale deve poi contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto.....

Note: In sede di costituzione della società a responsabilità non è più sufficiente indicare l'oggetto sociale, ma è invece necessario indicare l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale. La sua indicazione non può essere generica od onnicomprensiva al punto di lasciarlo sostanzialmente indeterminato, rimettendone la concreta determinazione agli amministratori. L'oggetto sociale deve pertanto presentare un sufficiente grado di specificità. L'innovazione è funzionale ad evitare arbitrarie pretese di recesso dal rapporto associativo da parte dei soci. L'art. 2473, cod. Civ. prevede (apprezzandolo peraltro

come diritto indisponibile, nel senso che è interdetta la possibilità di atteggiarlo negozialmente in maniera difforme) il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando esse sono funzionali ad un cambiamento significativo dell'attività esercitata dalla società. Peraltro nell'ipotesi di generica indicazione dell'attività della società può facilmente venirsi a definire una difformità tra il testo letterale dell'atto costitutivo e la realtà fattuale, con possibilità per i soci di avanzare diritti di risoluzione del rapporto associativo e conseguenziale obbligo liquidatorio della loro quota patrimoniale a carico della società partecipata.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al ...

Note: L'indicazione della durata della società è un'indicazione meramente facoltativa, perché il nuovo codice civile consente la costituzione di tutte le società di capitali come società a tempo indeterminato. L'esigenza però di garantire al socio una soluzione per il disinvestimento della partecipazione, ha indotto il legislatore a prevedere dei correttivi di natura legale per compensare la mancata predeterminazione statutaria della durata del rapporto associativo. Tale contrappeso è stato individuato nel diritto di recesso ad nutum dalla società con preavviso di almeno sei mesi, termine differibile statutariamente sino ad un anno ai sensi del 2° comma dell'art. 2473, cod. civ. Condivisibilmente la dottrina ritiene che il diritto di recesso spetti al socio anche quando la durata del rapporto associativo sia predeterminata in un periodo di tempo tanto lungo, che tarata al naturale metro della durata media della vita umana, sia in senso sostanziale equiparabile alla mancata previsione di una scadenza della durata della società. Devesi pertanto evidenziare che la mancata previsione di una scadenza statutaria appare nella condizione di arrecare un devastante pregiudizio all'autonomia patrimoniale della società, dal momento che quest'ultima rimane esposta in ogni momento alla richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale da parte dei componenti la base associativa, ai quali nel breve termine di sei mesi, eventualmente espandibile sino ad un anno, previo intesa negoziale da documentare in tal senso nell'atto costitutivo, deve essere rimborsato il conferimento partecipativo. Il legislatore della riforma peraltro, innovando il precetto normativo precedente (art. 2437, cod. civ.), commisura la liquidazione della quota di spettanza del socio uscente al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso (art. 2473, comma 3°, cod. civ.). Quindi non trattasi di una liquidazione agganciata, come avveniva in precedenza, all'espressione contabile del patrimonio

sociale documentato dal bilancio dell'ultimo esercizio, ma di un valore patrimoniale da quantificare al lordo dell'eventuale plusvalore latente accumulato dalla società a titolo di avviamento, di plusvalenze consolidate nel patrimonio immobiliare o nel magazzino valutato nei vari esercizi sociali con il criterio *lifo*. Trattasi quindi non di una valutazione statica del patrimonio sociale, ma dinamica, idonea a comprendere anche le future proiezioni reddituali riconoscibili alla società. In caso di disaccordo viene peraltro previsto il coinvolgimento di un esperto di nomina giudiziaria, che dovrà provvedere a determinarne il valore mediante un'apposita relazione giurata. La liquidazione della quota rendicontata a valore corrente potrà quindi esporre la società ad esborsi finanziari che potrebbero promuovere un devastante indebolimento della sua potenzialità economica e promuovere altresì una causa di scioglimento legale del complessivo rapporto associativo per impossibilità di perseguire gli obiettivi statutari con i mezzi patrimoniali residui. Appare quindi opportuno, salvo la mancata previsione statutaria della scadenza della società non risponda ad effettiva e ponderata intenzione negoziale della base associativa, prevedere nell'atto costitutivo una ragionevole data di cessazione del rapporto associativo.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in(va indicato solo il Comune) e può istituire nonché sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali o unità locali comunque denominate.

Note: L'art. 2463 del cod. civ prevede come indicazione obbligatoria quella del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. Tale previsione normativa, avvallando un precedente orientamento giurisprudenziale, consente di non considerare il trasferimento della sede all'interno della medesima circoscrizione comunale come modifica dell'atto costitutivo. Chi richiede (art.111- ter delle norme transitorie) l'iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il Registro delle imprese. Tale previsione, come indicato dalla relazione di accompagnamento, garantisce la completa identificabilità della società che chiede l'iscrizione della società nel Registro delle imprese e il costante aggiornamento dei relativi dati e nel contempo persegue le esigenze di semplificazione del procedimento nel suo complesso.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio

domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II – CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale sottoscritto è di euro; il capitale sociale versato è di euro....

Note: L'ammontare nominale del capitale sociale non può essere inferiore al minimo legale di diecimila euro. La previsione di tale minimo legale non assolve certamente alla funzione di dotare l'impresa di mezzi propri sufficienti al conseguimento dell'oggetto sociale. In dottrina si discute in ordine alla possibilità di integrare in via interpretativa la regola del capitale minimo con l'ulteriore regola secondo la quale l'ammontare del capitale non deve apparire manifestamente incongrua rispetto al perseguimento degli obiettivi statuari (cosiddetto divieto di sottocapitalizzazione manifesta). La dottrina maggioritaria tuttavia avversa tale soluzione ritenendo sufficiente per la costituzione della società, l'indicazione di un capitale sociale non inferiore al minimo legale. Appare evidente che tale minimale dotazione economica è nella condizione di poter essere facilmente lesa dalle spese costitutive ed il suo deprezzamento al di sotto del minimo legale è già nella condizione di promuovere la causa di scioglimento del rapporto associativo ai sensi dell'art. 2484, punto 4, del nuovo cod.civ. Quest'ultima disposizione rapporta la causa di scioglimento alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter (tale norma dispone che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società). Il richiamo operato dall'art.2484, punto 4, all'art.2482-ter, deve essere inteso (nonostante qualche contrario orientamento dottrinale) non nel senso che per promuovere la causa legale di scioglimento della società occorre il riscontro di una perdita che leda per oltre un terzo il capitale, ma nel senso che si potrà evitare la causa di scioglimento o capitalizzando immediatamente la società al fine di ripristinare la sua dotazione economica al minimo legale o trasformando la società in un modello associativo non pretenzioso di soglie legali di capitale sociale. In altri termini, si ritiene che il richiamo all'art.2482-ter debba essere circoscritto alle sole soluzioni correttive in esso contemplate al fine di evitare il consolidamento della causa di scioglimento legale della società. Ne deriva che una società di capitali che si costituisce con un capitale di soli diecimila euro e che il primo esercizio sociale chiude con una perdita ad esempio di mille euro, ha già

maturato la condizione legale di scioglimento, salvo le soluzioni correttive del 2482-ter, cod.civ. Occorre quindi, al di là delle mere prescrizioni legali afferenti il momento costitutivo della società, tenere conto delle conseguenze di una inadeguata dotazione economicamente della società.

ARTICOLO 6) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi

Note: L'art. 2467 cod. civ. nel disporre che il finanziamento dei soci a favore della Srl è postergato alla soddisfazione degli altri creditori ed altresì l'obbligo di restituzione al patrimonio sociale, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, intende osteggiare il mascheramento degli apporti incrementativi del patrimonio associativo nella forma di finanziamenti formalmente allineati allo schema del mutuo. Nella relazione di accompagnamento viene evidenziata la difficoltà di individuare criteri idonei a distinguere l'apporto finalizzato a potenziare i mezzi economici propri della società dai reali rapporti finanziari tra soci e società non meritevoli di essere distinti da quelli con qualsiasi terzo. Per la relazione quindi "la soluzione indicata dal 2° comma dell'art.2467,cod.civ. (...s'intendono finanziamenti quelli...che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento) consisterebbe nell'adozione di un criterio di ragionevolezza con il quale tener conto della situazione della società da confrontare con i comportamenti che nel mercato sarebbe ragionevole aspettarsi. In dottrina (E.Fazzutti, "Finanziamenti dei soci" in "La riforma delle società", a cura di M. Sandulli e v.Santoro, G.Giappichelli Editore – Torino) viene ritenuto che i finanziamenti che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio sono quelli erogati senza interessi, indipendentemente dalla predeterminazione o meno di un termine di rimborso. Per tale Autore, il Legislatore della riforma intende penalizzare i prestiti "sostitutivi" dei conferimenti e non possono essere considerati tali i prestiti non gratuiti, ancorchè effettuati dai soci stessi. Per tale dottrina ancora rimangono estranei alla previsione normativa altresì i casi in cui il socio sia creditore della società per un titolo

diverso da quello previsto dalla norma (come nel caso di vendita di merce o crediti per prestazioni d'opera) e semprechè non sia rinvenibile una manifesta trasformazione del rapporto in finanziamento. Si ritiene, in parziale contrapposizione alla tesi dell'Autore, che la gratuità del finanziamento rappresenti senz'altro una spia fortemente indiziaria dell'apporto in conto capitale mascherato nella forma di capitale di credito, ma in assenza del presupposto indefettibilmente richiamato dalla legge (l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria che lo faccia ragionevolmente prospettare come un conferimento) non possa essere penalizzato dalle conseguenze indicate dalla norma. In altri termini l'art.2467,2° comma, cod.civ. rapporta la commutazione del finanziamento in apporto di capitale al riscontro di una delle due fattispecie dell'eccessivo squilibrio tra mezzi patrimoniali di terzi e mezzi patrimoniali propri e di una situazione finanziaria della società che denota non solo illiquidità, ma anche sottocapitalizzazione della partecipata. In quest'ultimo caso il mero difetto di liquidità, a fronte di un'importante patrimonializzazione della società idonea ad assicurarle un agevole accesso al prestito di terzi, non implica la trasformazione legale del finanziamento, ancorché gratuito del socio, in apporto di capitale per l'assenza delle condizioni di legge. E' invece da ritenere penalizzato dalla fattispecie normativa in commento, il finanziamento concesso alla società sottocapitalizzata, incapace di approvvigionarsi nel mercato del credito (anche in assenza di pesanti squilibri finanziari e anche nel caso di prestito stipulato a titolo oneroso), ai fini di un investimento strategicamente importante per l'efficace esercizio dell'impresa (ad esempio un immobile o un impianto tecnologicamente evoluto). In tal caso appare ragionevole ritenere che il fabbisogno finanziario immesso nella società (magari con criterio strettamente proporzionale alle quote partecipative dei soci) sia funzionale a sopperire il difetto di capitalizzazione della società, mascherato come finanziamento.

ARTICOLO 7) – QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

1) Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Note: Dal 1° gennaio 2004 nelle Srl possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di una valutazione economica, riprendendo così la formulazione letterale dell'art.7 della II direttiva CEE. Ciò allo scopo, si legge nella Relazione, di superare i dubbi riguardo alla conferibilità di valori che sicuramente utili per lo svolgimento dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori. Tale

previsione normativa consente, come recentemente avallato dal Consiglio nazionale del Notariato che, come nelle società di persone, possano essere conferiti nelle Srl diritti personali di godimento, beni immateriali, know how, un diritto di garanzia, un marchio, un brevetto, un contratto e così via. L'apporto potrà altresì consistere in prestazioni lavoristiche dei soci garantite da una apposita polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. L'art. 2464, 1° comma, cod. civ. dispone che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Tale norma, funzionale a garantire l'integrità del capitale sociale, appare pienamente comprensibile se si tiene conto del 2° comma dell'art. 2468, cod. civ., in base al quale solo se l'atto costitutivo non dispone diversamente le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. L'abbinamento delle due norme consente di ritenere, fermo rimanendo l'incontrovertibile principio dell'effettiva consistenza del capitale sociale dichiarato, irrilevante che un socio effettui conferimenti in misura minore al valore attribuito alla propria partecipazione, purchè tale divergenza venga compensata da un apporto di consistenza maggiore rispetto al valore della quota partecipativa al capitale sociale. In altri termini ipotizzata una costituenda società con due soci che apportano conferimenti paritetici, la titolarità del capitale sociale (e quindi la proprietà della società) potrà essere distribuita anziché pariteticamente in piena aderenza alla consistenza dei reciproci apporti, in maniera non omogenea con il valore dei conferimenti (ad esempio socio A 60%, socio B 40%), al fine di riconoscere apprezzamento a peculiari attitudini soggettive del socio A. A tal proposito permane infatti il dubbio che, nonostante la nuova proposizione normativa (tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica) e quanto si legge nella Relazione di accompagnamento, permissiva in ordine a conferimenti non idonei a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori, che la consistenza del capitale sociale possa essere influenzata da entità inidonee a costituire oggetto di scambio (requisito ritenuto indefettibile da autorevoli studiosi quali Ferri e Angelici). Il conferimento ora legislativamente ammesso di prestazioni lavoristiche dei soci non appare senz'altro idoneo a riconoscere la liceità di conferimenti, che pur suscettibili in senso astratto di apprezzamento economico, appaiono insuscettibili di rapporti di scambio, dal momento che il Legislatore della riforma tutela l'effettiva consistenza del capitale sociale, per la parte abbinabile agli apporti di lavoro, con la previsione di apposite prestazioni di garanzia capaci di assicurare comunque l'integrità della capacità di solvenza dichiarata ai terzi. Tali garanzie non vengono però legislativamente approntate per gli altri elementi suscettibili di valutazione economica, ma inidonei a rappresentare entità scambiabili, come

ad esempio i requisiti personali dei soci. Tali requisiti (come ad esempio il credito d'immagine di un socio idoneo a consentire un più rapido consolidamento dell'iniziativa economica intrapresa dalla società o la possibilità di ottenere prestiti a più favorevoli condizioni contrattuali) appaiono contrattualizzabili in seno alla base associativa proprio attraverso la novità legislativa che accorda ai soci la possibilità di determinare le quote partecipative in misura difforme dalla consistenza effettiva degli apporti (si veda l'esempio prodotto sopra). Altrimenti se tali requisiti personali dei soci, prestandosi ad una astratta valutazione economica, potessero influenzare con criterio diretto la capitalizzazione della società e quindi la determinazione del capitale sociale, non apparirebbe certo chiara la funzione propositiva dell'art.2468, comma 2°, che ammette l'accordo negoziale dei soci in ordine alla determinazione delle partecipazioni, disallineata dall'effettiva consistenza degli apporti. Per quale oscura ragione un socio dovrebbe rinunciare ad una quota di titolarità della società a beneficio di un altro socio, senza che tale eterogeneità di quote partecipative trovi giustificazione in apporti idonei ad affluire al capitale sociale? Una lettura sistematica delle norme porta a privilegiare, nonostante le significative novità legislative, quanto in precedenza ritenuto imprescindibile dalla dottrina sopra citata, e cioè che il capitale sociale possa essere influenzato solo da entità idonee a costituire oggetto di scambio.

Il comma 6° dell'art. 2464 legittima il conferimento nelle srl, così come pacificamente ammesso nelle società di persone, di prestazioni lavoristiche dei soci. Sebbene l'elaborato normativo preveda il conferimento di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore assegnato gli obblighi assunti dal socio ed inerenti alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, appare evidente che l'oggetto del conferimento siano proprio quest'ultimi, mentre i contratti assicurativi o bancari fungono semplicemente da garanzia all'integrità del capitale sociale. La relazione di accompagnamento precisa che questa soluzione corrisponde pienamente ad una prospettiva volta ad accentuare la caratterizzazione personalistica della nuova Srl, nella quale il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo di beni apportati. In ordine agli apporti di lavoro si pone il problema della loro inclusione nella relazione di stima ai sensi del nuovo art.2465, in base al quale "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno

pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo e deve essere allegata all'atto costitutivo". In dottrina sono rinvenibili due distinte interpretazioni. La prima (sostenuta tra gli altri dal Consiglio nazionale del notariato) secondo cui la relazione di stima deve riguardare tutti i conferimenti a capitale diversi dal denaro e quindi espandibile anche agli apporti di lavoro. La seconda che ritiene i conferimenti di lavoro estranei alla prescrizione codicistica la quale impone la stima specificamente solo per i conferimenti di beni in natura e di crediti, e ritiene demandabile la capitalizzazione di tali conferimenti alla libera negoziazione dei soci. La soluzione che appare privilegiabile è proprio quest'ultima, in quanto l'integrità del capitale sociale appare già tutelata dalla garanzia bancaria o assicurativa. Per meglio comprendere le ragioni di tale scelta appare conveniente rendicontare le scritture contabili che sotto il profilo ragionieristico devono essere impostate per documentare nel libro giornale della costituenda società le prestazioni lavoristiche promesse dal cosiddetto socio d'industria. Ipotizzata una base associativa di due soci i cui apporti sono costituiti rispettivamente da denaro per 50 e da prestazioni di lavoro valutate di comune accordo per 50, da conferire annualmente per un valore di 10 in ciascun esercizio sociale per 5 esercizi consecutivi, il capitale sociale verrà a definirsi in un ammontare di 100 con compartecipazione paritetica dei due soci A (apportante denaro) e B (apportante lavoro). La scrittura contabile dovrà essere così impostata:

Credito v/Socio A	50	
Credito v/socio d'industria B	50	a Capitale sociale 100

Il credito verso il socio B dovrà essere stornato dall'utile d'esercizio e tale storno inizierà a riempire di effettivi valori economici il capitale sociale. In altri termini ipotizzato un utile alla fine del primo esercizio di 100, esso dovrà essere stornato per 10 (valore annuo delle prestazioni lavoristiche concordato dai soci) con la scrittura contabile:

Utile d'esercizio	a	credito v/il socio d'industria B	10
-------------------	---	----------------------------------	----

Tale quota di utile rappresenta in realtà un addendo del capitale sociale, in quanto alla fine del primo esercizio sociale il credito residuo vantato dalla costituenda società verso il socio B ammonta a 40 e non più a 50, avendo la società effettivamente beneficiato delle prestazioni lavoristiche promesse dal socio d'industria, secondo gli originari accordi negoziali. Il conferimento delle prestazioni di lavoro ha consentito alla società di risparmiare corrispondenti costi lavoristici, che altrimenti avrebbe dovuto sopportare se si fosse dovuta procurare una corrispondente maestranza nel mercato del lavoro con corrispondente imputazione a conto economico. Anche nel caso di sopravvalutazione delle

prestazioni lavoristiche del socio B (negoziato per un valore annuo di 10) il capitale sociale viene patrimonializzato di effettive sostanze economiche per 10, attraverso il descritto storno dall'utile d'esercizio. Alla fine dei cinque esercizi sociali il credito verso il socio d'industria risulterà interamente stornato in conto agli utili dei vari esercizi ed il capitale sociale risulterà pienamente patrimonializzato per 100, e per tale ammontare definirà una corrispondente capacità di solvenza delle attese di credito dei terzi. Sino alla piena patrimonializzazione del capitale sociale i titoli di credito dei terzi saranno tutelati dalla polizza assicurativa o fideiussione bancaria sempre per l'ammontare definito negozialmente dai soci, per cui le loro pretese remuneratorie appaiono pienamente protette anche a fronte di stime eccessive del valore economico delle prestazioni di lavoro promesse dal socio d'industria. In caso di sopravvalutazione dei servizi lavorativi il danno lo subirà il socio A che conferisce denaro, in quanto verrà leso sia il suo diritto partecipativo al capitale sociale e quindi la sua frazione di titolarità della società a vantaggio del socio d'industria, che all'opposto risulterà gratificato di una quota partecipativa non perequata all'effettiva consistenza del suo conferimento di lavoro, sia il suo diritto partecipativo agli utili d'esercizio, in quanto una maggior quota di essi dovrà essere stornata in conto al sopravvalutato credito della società verso il socio d'industria. Ma il legislatore nel rimettere all'autonomia negoziale dei soci la determinazione delle quote partecipative al capitale sociale dimostra disinteresse verso le definizioni contrattuali interne al rapporto associativo, e prospetta solo preoccupazione nei confronti dei terzi, verso i quali legifera soddisfacenti accorgimenti di tutela (la garanzia bancaria e assicurativa) e la patrimonializzazione del capitale sociale con gli effettivi utili d'esercizio. Nell'ipotesi che la gestione chiuda negativamente, lo storno del credito verso il socio d'industria dovrà essere imputato in conto alla perdita d'esercizio , con corrispondente appesantimento della medesima. L'ampliamento del risultato negativo obbliga a monitorare la sua incompatibilità con le norme che prospettano soluzioni di capitalizzazione a tutela dei terzi (2482-bis, 2482-ter), ed eventualmente a patrimonializzare il capitale sociale deprezzato al di sotto del minimo legale al fine di rimuovere la causa di scioglimento legale della società. Sotto il profilo ragionieristico la scrittura contabile da impostare sarà la seguente:

Perdita d'esercizio a Credito verso il socio d'industria 10

Nel caso ancora l'ampliamento della perdita, causato dallo storno del credito verso il socio che conferisce il lavoro, leda il capitale sociale (che comunque non si deprezza al di sotto del minimo legale, in quanto altrimenti diventa immediatamente obbligatoria la sua

capitalizzazione al minimo di legge, al fine di evitare, come sopra riferito, lo scioglimento legale del rapporto associativo), l'art. 2478-bis, 5° comma, cod.civ. interdice qualsiasi distribuzione degli utili fino a che il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente, sempre ad efficace tutela dei diritti di credito maturati dei terzi.

Ne deriva l'inutilità ad assoggettare la collaborazione lavoristica a perizia di stima, dal momento che la quota di capitale sociale ad essa abbinata dispone di adeguata tutela, sia in forza dell'obbligo legale di assisterla con efficaci forme di garanzia assicurativa, sia della successiva progressiva capitalizzazione del capitale sociale impegnando i risultati gestionali documentati dal bilancio d'esercizio, a cui può far seguito l'obbligo di prestare osservanza alle norme codificate a tutela dell'integrità del capitale sociale.

La possibilità di concedere diritti partecipativi al capitale sociale a fronte di apporti di lavoro appare utilmente impiegabile ad esempio nei casi di costituzione della società con conferimento dell'azienda sino ad allora gestita individualmente dal padre e con conferimento di prestazioni lavoristiche da parte del o dei figli. Il conferimento di servizi lavorativi da parte di quest'ultimi consente di pianificare più agevolmente l'operazione di conferimento dell'azienda del genitore in maniera fiscalmente neutra in aderenza all'art.3,1° e 3° comma del dlgs 358/1997. Anche nel caso di costituzione di società tra il datore di lavoro anziano e i propri dipendenti, la partecipazione al capitale sociale accordata a questi ultimi a fronte del conferimento di prestazioni di lavoro appare rappresentare una efficace soluzione per l'intesa negoziale delle parti.

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art.2473, comma1°; i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Note: L'art. 2468. comma 3°, consente, previo intesa negoziale dei soci documentata nell'atto costitutivo l'attribuzione ai singoli soci, cioè ad uno o più di essi , di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Nella relazione di accompagnamento si rinviene la facoltà statutaria dell'attribuzione a singoli soci, in considerazione della loro personale posizione, di particolari diritti concernenti sia i poteri nella società, sia la partecipazione agli utili. Tali diritti sono attribuibili con l'atto costitutivo originario o con una successiva modificazione presa con il consenso unanime della base associativa. In merito a tali particolari diritti si può ritenere che l'atto costitutivo possa per esempio consentire:

a) che la nomina degli amministratori o degli amministratori investiti di particolari cariche sia riservata ad una compagine di minoranza dei soci od anche ad un solo socio (eventualmente non di maggioranza), dato che la competenza in materia non appartiene necessariamente alla collettività dei soci (art. 2475, 1° comma).

b) che a uno o più soci sia attribuito un diritto di veto rispetto alle scelte effettuate collegialmente.

In ordine ai particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili, il privilegio può ad esempio consistere in una priorità nella percezione dell'utile d'esercizio. Può ad esempio ipotizzarsi che in mancanza di liquidità capiente ad assicurare la contestuale remunerazione dell'intero capitale investito, il privilegio finanziario debba essere riconosciuto ad uno o ad alcuni soci. In altri termini statutariamente può essere escluso il concorso di tutti i soci nel riparto degli utili sino a quando il dividendo spettante ai soci privilegiati non abbia raggiunto una certa quantità minima. Il residuo viene, quindi ripartito tra gli altri soci secondo le loro quote fino a quando il dividendo di tutti i soci non sia conforme alle rispettive quote, dopo di che tutti i soci tornerebbero a concorrere nel riparto. La relazione di accompagnamento rapporta il privilegio anziché alla distribuzione degli utili, alla partecipazione agli utili. Tale rinvio (alla partecipazione) potrebbe far intendere che statutariamente si renda possibile riconoscere ad uno o più soci diritti remuneratori più consistenti rispetto alla partecipazione al capitale sociale, similmente agli accordi negoziabili tra i soci delle società di persone. Non si tratterebbe cioè solo di un privilegio finanziario, ma di un privilegio più sostanziale capace di disallineare la frazione di titolarità della società e la misura remuneratoria del capitale investito. La lettera normativa non appare però avallare il passaggio esplicativo della Relazione, per cui sembra più conforme al testo di legge limitare il privilegio al solo fatto finanziario (distribuzione degli utili), fermo restando che la partecipazione agli stessi rimane di stretta derivazione dalla quota di partecipazione al capitale sociale. Volendo quindi sintetizzare le facoltà statutarie rimesse all'autonomia negoziale dei soci:

a) La consistenza dei conferimenti non condiziona più rigidamente la misura partecipativa al capitale sociale e quindi alla frazione di titolarità della società. Solo se l'atto costitutivo non dispone diversamente e quindi in assenza di una diversa volontà contrattuale dei soci il diritto partecipativo al capitale sociale si fisserà in misura proporzionale alla consistenza degli apporti.

b) La partecipazione al capitale sociale definisce la misura partecipativa ai diritti societari, salvo la possibilità di riconoscere statutariamente particolari diritti relativi all'amministrazione e alla distribuzione degli utili ad uno o più soci.

3) Il trasferimento delle quote di partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti descritti al punto 2, comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono, ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota di partecipazione già spettante al defunto.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazioni al capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Note: Il trasferimento della quota si attua con effetto tra le parti in virtù del consenso da esse manifestato. L'art.2470, comma 2°, richiede che l'atto di trasferimento sia redatto per iscritto con firme autenticate dal notaio, il quale deve provvedere entro 30 giorni, alla iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese. Affinché però il trasferimento acquisti efficacia nei confronti della società e l'acquirente sia ad ogni effetto considerato socio, occorre l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci (art.2470, comma 1°), su richiesta del socio alienante o del socio acquirente verso esibizione del titolo dal quale risultino il trasferimento della quota e l'avvenuto deposito. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (art.2470, 3° comma). Tale regime di opponibilità della cessione costituisce un'autentica novità introdotta dal Legislatore della riforma. Nel conflitto tra alienazioni successive a più persone viene privilegiato chi per primo iscrive la cessione nel Registro delle imprese, se in buona fede. Il rilievo della buona fede, come si rinviene nella relazione di accompagnamento, è imposto dalla necessità di evitare che l'acquirente di una partecipazione in Srl, e quindi di una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, diventi destinatario di una tutela addirittura superiore a chi acquista un titolo azionario naturalmente destinato alla circolazione.

Qualora l'atto costitutivo preveda vincoli limitativi della circolazione delle partecipazioni con contenuti particolarmente penalizzanti, quali l'intrasferibilità assoluta o il gradimento senza condizioni o limiti o ancora il concreto impedimento del trasferimento mortis causa, come ad esempio la previsione di una successione condizionata da una anzianità associativa maturata dal socio defunto non inferiore ad una prefissata durata temporale od ancora la previsione statutaria di una successione mortis causa limitata ai soli discendenti in linea retta del de cuius, o ai soli discendenti maschi del medesimo, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso con obbligo liquidatorio della partecipazione da parte della società e con commisurazione dei diritti economici del socio uscente o dell'erede al valore di mercato dell'azienda societaria.

Nel caso di cessione della partecipazione l'art.2472 cod.civ prospetta un caso di accollo cumulativo del debito in quanto l'alienante è obbligato solidalmente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Trattasi di previsione legale di stretta derivazione dai principi che governano la cessione del contratto (art.1408, cod.civ.), in base ai quali il contraente ceduto può dichiarare di non liberare il cedente e agire nei suoi confronti in caso di difetto di adempimento delle obbligazioni assunte da parte del cessionario. La società, nella qualità di contraente ceduto potrà domandare il pagamento dei decimi non versati al cedente quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa e per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento della partecipazione nel libro dei soci.

2. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci ai quali deve comunicare l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le generalità del potenziale acquirente e i riferimenti temporali di stipula dell'atto traslativo.

4. Entro il termine di 15 giorni i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al socio proponente la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod.civ.

5. In caso di esercizio di prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei 30 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

6. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquistate in violazione del diritto di prelazione.

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

1) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art.2473 del cod.civ.

Note: L'istituto del recesso è tra quelli che maggiormente sono stati modificati con la riforma delle società di capitali. L'art. 2473 cod.civ. muove nel senso di una sostanziale liberalizzazione dell'esercizio del diritto di recesso, in quanto viene abbandonato il criterio della tassatività delle fattispecie di recesso legale che caratterizzava il precedente sistema e viene rimesso all'intesa negoziale dei soci la determinazione del perimetro di accesso all'istituto. Al cosiddetto recesso legale a cui la norma accredita la natura di diritto indisponibile dei soci non diversamente atteggiabile in sede contrattuale, viene abbinato il recesso convenzionale (art.2473, 1° comma) che demanda all'autonomia statutaria l'individuazione di ulteriori casi di esercizio del diritto. In termini prettamente giuridici il recesso è strumento di tutela della minoranza, garantendo uno spazio di dissenso che consente al socio di sottrarsi al potere tiranno della maggioranza. L'istituto appare quindi funzionale a frenare gli abusi di quest'ultima. Le fattispecie di recesso legale non disattivabili statutariamente (in tal senso va inteso il tenore cogente della norma: "In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito.....") sono abbinata al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso prospettate negozialmente nell'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo e ad una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4° (particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e alla distribuzione degli utili). L'inserimento rispetto alle fattispecie contemplate prima della riforma nell'art.2437 cod.civ. delle operazioni di fusione e scissione appare spiegabile proprio in forza della rilevanza centrale delle persone dei soci e dei rapporti contrattuali tra gli stessi. La confluenza dei soci di tutte le società partecipanti al processo di concentrazione in un'unica organizzazione collettiva o

la dislocazione di essi in tante società quante sono le beneficiarie nella scissione, appare suscettibile di compromettere la personalità dell'originario rapporto contrattuale e ciò viene a spiegare la mancanza di analoga previsione nella Spa, che in quanto modello associativo caratterizzato da accentuata spersonalizzazione non contempla come fattispecie legale di recesso tali operazioni di riorganizzazione aziendale-societaria. Il diritto di recesso abbinato alla revoca dello stato di liquidazione appare spiegabile in forza dell'innovativa previsione codificata nell'art.2487-ter cod.civ che riconosce alla società di revocare in ogni momento, previa eliminazione della causa di scioglimento, lo stato di liquidazione con delibera dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo e non come in precedenza veniva ritenuto in dottrina con l'unanimità dei consensi, al fine di salvaguardare il diritto soggettivo alla restituzione del conferimento che l'accadimento legale di scioglimento del rapporto associativo fa insorgere nei confronti di ogni socio. Con il diritto della riforma il socio che esprime dissenso al ripristino dell'organizzazione associativa, non può, più ragionevolmente, fare ostruzione alla rivitalizzazione della società, ma conserva comunque il diritto a svincolarsi dal contratto associativo e a beneficiare della liquidazione della partecipazione. Per soci che non vi hanno consentito (espressione diversa da quella impegnata per le spa, ove il Legislatore ha fatto uso dell'inciso letterale "non hanno concorso", anche se non appare portatrice quest'ultima espressione di significati interpretativi diversi) vanno intesi non solo i soci che hanno manifestato dissenso esplicito, ma anche i soci che si sono astenuti e i soci assenti.

Il recesso convenzionale è invece demandato all'autonomia contrattuale dei soci che potranno liberamente prevedere nell'atto costitutivo ipotesi di recesso ulteriori e diverse. Devesi però rilevare che un ampliamento non ben ponderato delle fattispecie di recesso rischia di indebolire l'autonomia patrimoniale della società, dovendo essa dar seguito alla liquidazione della quota, che come già esplicitato a commento della mancata predeterminazione statutaria della scadenza della società, non è commisurata alla mera espressione contabile del patrimonio sociale documentata dal bilancio dell'ultimo esercizio, ma dal valore di mercato dell'azienda societaria e quindi al lordo di tutto il patrimonio plusvalente accumulato dal patrimonio associativo. In altri termini il valore della quota non verrà più determinato in base ai criteri legali di bilancio, in quanto essi sono funzionali ad un'ottica prudentiale di continuazione dell'impresa, ottica a cui è senz'altro estranea l'aspettativa del socio che recede dalla società. Va comunque segnalato che parte della dottrina (in particolare Renato Rordorf, "Il recesso del socio di società di capitali:

prime osservazioni dopo la riforma” in “Le società”, Ipsos 2003, pag. 930) ritiene senz’altro possibile che l’atto costitutivo possa prevedere diversi criteri di determinazione della quota rispetto a quelli legali, ad esempio nettizzando il valore di mercato dell’azienda societaria del plusvalore imputabile all’avviamento. A confutazione di tale tesi può essere evidenziata l’assenza di perentorietà nel linguaggio legislativo impiegato nel 3° comma dell’art.2473, cod. civ., ove viene riferito del diritto del socio a ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale (“Esso a tal fine è determinato (e non deve essere determinato) tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.....). Il tono sfumato del volere legislativo consente effettivamente di intendere il criterio legale come suppletivo, e quindi destinato ad operare solo in assenza di una diversa predeterminazione statutaria dei criteri di computo del valore della quota liquidabile al socio che esercita il diritto di recesso. In ordine alle modalità di esercizio del recesso l’atto costitutivo deve specificarne i criteri e i termini (ad esempio similmente a quanto prospettato per la Spa prevedere che l’esercizio del recesso abbia da essere esercitato a mezzo apposita comunicazione agli altri soci o all’organo amministrativo se insediato, entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo giustifica, o in caso di fattispecie di recesso non collegato ad alcuna specifica delibera entro 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto da cui il recesso dipende, anche se in tal caso potrebbe non riuscire agevole la prova del momento esatto di tale conoscenza). L’ultimo comma dell’art.2473, cod. civ., recependo le conclusioni già prospettate in dottrina, inibisce l’esercizio de diritto di recesso e, se già esercitato, lo priva di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società. La norma non fissa però il limite temporale entro il quale la delibera che ha promosso il recesso del socio può essere revocata, né risolve la posizione del socio a seguito della dichiarazione di recesso e neppure se la delibera di liquidazione della società precluda lo scioglimento individuale del vincolo sociale. Appare condivisibile quella dottrina che ritiene che la delibera di revoca debba intervenire entro sei mesi dalla data di comunicazione del recesso (termine entro il quale al socio che esercita il recesso deve essere liquidato il diritto di credito che si è perfezionato a suo beneficio). La caducazione tardiva della delibera rispetto al termine legale o statutario per la liquidazione del corrispondente diritto economico al socio non appare più nella legittima condizione di rendere inefficace l’esercizio del recesso. Sino al riscatto della partecipazione o alla

riduzione del capitale sociale conseguente al suo annullamento è da ritenere che il recedente conservi intatta la sua posizione contrattuale di socio, senza lesione alcuna dei diritti (ma altresì senza sterilizzazione dei doveri) che promanano dallo status socii. Infine il quesito se il diritto di recesso possa essere esercitato nelle more della liquidazione della società, va ritenuta corretta la tesi della dottrina che ritiene non rispondente allo spirito della norma che autorizza il recesso, la conservazione di una posizione privilegiata del socio recedente rispetto agli altri soci, nella considerazione (sabrina Masturzi, "Recesso del socio" in "La riforma delle società" a cura di Michele Sandulli e Vittorio Santoro, pagg.81 e ss. G.Giapichelli Editore, Torino) che lo scioglimento della società incide sull'interesse di tutti i soci al disinvestimento della partecipazione ed assorbe conseguentemente l'interesse personalizzato del socio recedente che parteciperà quindi con gli altri soci alla liquidazione complessiva del rapporto associativo.

La norma (art.2473, 4° comma) prospetta le modalità di rimborso della quota del socio recedente graduandole nel tentativo di evitare l'indebolimento più insidioso (in quanto richiede il consenso dei creditori sociali) della capacità economica della società (la riduzione del capitale sociale). Tale graduazione legale può così essere sintetizzata:

- a) rimborso mediante acquisto della partecipazione del socio recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle partecipazioni da essi già detenute, al fine di non alterare la posizione contrattuale già consolidata da ciascuno in seno alla base associativa.
- b) rimborso mediante acquisto della partecipazione del socio recedente da parte di un terzo concordemente individuato da parte degli altri soci. La condizione legale di accondiscenza unanime del socio subentrante da parte dell'intera base associativa superstite è l'ennesima dimostrazione della centralità dell'elemento personale nella nuova Srl.
- c) utilizzazione delle riserve disponibili
- d) Riduzione del capitale sociale. In tal caso si applica la disciplina dell'art.2482 cod.civ.,in base al quale la decisione di riduzione del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione medesima, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. In caso di opposizione o la società liquida il terzo opponente del suo titolo di credito anche se ancora sprovvisto dei requisiti della liquidità ed esigibilità o presta l'idonea garanzia quantificata, in caso di pericolo di pregiudizio ritenuto infondato, dall'Autorità giudiziaria a beneficio dei

terzi oppositori. Nel caso non si renda possibile tale soluzione (la liquidazione della quota del socio recedente attraverso la riduzione del capitale sociale) la società deve essere messa in liquidazione. La relazione di accompagnamento giustifica la scelta muovendo dalla presunzione assoluta di inefficienza dell'impresa, cui nessuno, soci compresi, ha inteso fornire i mezzi finanziari idonei a consentirne la sopravvivenza.

Appare pertanto evidente l'insidia per la stessa sopravvivenza della società di un ampliamento poco ponderato di fattispecie di recesso predeterminate statutariamente in aggiunta a quelle già più ampie rispetto alla precedente versione normativa di recesso legale.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione agli altri soci o all'organo amministrativo se insediato, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato

3. Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo legale della società

ARTICOLO 10) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) segue elenco

Note: L'art. 2473 bis consente di predeterminare nell'atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 2473 che regolamenta la disciplina legale e convenzionale del recesso del socio, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. L'istituto dell'esclusione prima della riforma era un istituto relegato dal Legislatore all'area delle società personali. Ora debutta anche nel modello associativo capitalistico della Srl (ulteriore prova della ormai stretta contiguità di tale organizzazione associativa con la società personale). Il tenore letterale della norma in commento (specifiche ipotesi) obbliga a ritenere che le situazioni legittimanti l'esclusione debbano essere espressamente

indicate e non possono essere genericamente ricondotte a una giusta causa. L'esclusione del socio non è abbinata a particolari riferimenti normativi se non per la fattispecie del socio moroso (art.2466, cod.civ.), in base al quale se il socio è inadempiente in ordine al conferimento promesso contrattualmente alla società, qualora la vendita della sua quota non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse e riducendo corrispondentemente il capitale sociale. Le ipotesi di esclusione costituenti giusta causa per l'espulsione del socio potranno ricalcare quelle già prospettate dal codice civile per le società personali, assunto proprio l'accentuata vocazione personalistica della nuova Srl, per cui i fatti che appaiono idonei a giustificare il provvedimento di espulsione del socio possono essere raggruppati in tre categorie:

- a) gravi inadempienze contrattuali alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- b) l'impossibilità del socio ad eseguire il conferimento
- c) i mutamenti nello stato personale del socio

Tali fatti possono incidere sul regolare svolgimento del rapporto associativo e quindi rendere ingiustificata o addirittura dannosa la permanenza del socio in società.

Le inadempienze contrattuali possono ad esempio consistere nell'avvantaggiarsi per fini personali delle cose appartenenti al patrimonio sociale, nel violare il divieto di concorrenza sleale. La seconda fattispecie ricorre quando il soggetto si trova nell'impossibilità di eseguire il conferimento. In tal caso, come rilevato in dottrina (F. Ferrara jr, F. Corsi, "Gli imprenditori e le società", Milano, Giuffrè Editore), non vi è inadempienza in senso tecnico, perché manca la colpa, come nel caso la cosa che il socio si è obbligato a conferire in proprietà perisca prima che la proprietà sia acquistata dalla società, o il socio d'industria diventi inidoneo ad apportare la collaborazione lavoristica promessa. In tali casi non è da ritenere contraria a principi di etica giuridica l'espulsione del socio, in quanto la società non viene intesa dal Legislatore come uno strumento altruistico ispirato da obiettivi idealistici, ma come uno strumento egoistico autorizzato a rimuovere tutto ciò che è di ostruzione al raggiungimento del suo peculiare scopo (la creazione di nuova ricchezza). La terza ipotesi riguarda infine l'interdizione, l'inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

All'esclusione si applicano le disposizioni codificate per il recesso in ordine alle modalità di liquidazione e tempi di rimborso della partecipazione del socio uscente (l'art. 2473 bis rinvia all'art.2473), per cui secondo il criterio legale la partecipazione da liquidare va

commisurata con criterio di proporzionalità al patrimonio sociale stimato secondo il suo valore di mercato al momento della decisione di esclusione. Nel caso di legittimo provvedimento di esclusione appare però senz'altro lecito prospettare statutariamente un sensibile deprezzamento della valutazione della partecipazione da rimborsare al socio incorso negli accadimenti intesi nell'atto costitutivo come meritevoli di interruzione del rapporto associativo. Già a commento dell'art.2473 cod.civ. si è dato conto dell'orientamento interpretativo favorevole a ritenere rimesso all'autonomia contrattuale dei soci l'individuazione dei criteri di liquidazione della quota di spettanza del socio recedente. Nel caso di provvedimento di esclusione del socio appare ancora più ragionevole una predeterminazione statutaria volta a comprimere i diritti economici del socio uscente al solo valore contabile del patrimonio sociale, con esclusione di qualsiasi plusvalenza consolidata dalla società. Tale conclusione, sotto il profilo sistematico, appare avallata dall'art. 2466 cod. civ che regola l'espulsione del socio moroso, inadempiente in ordine ai mezzi economici promessi alla società in sede di sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il regolamento legale di tale istituto prevede le seguenti possibilità per gli amministratori:

- a) il socio moroso potrà essere diffidato ad adempiere entro 30 giorni
- b) decorso inutilmente tale termine, la società potrà alternativamente promuovere, se ritenuto utile un'azione per l'esecuzione forzata, vendere le quote agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato o vendere la quota all'incanto se statutariamente consentito.
- c) In mancanza di acquirenti escludere il socio moroso, trattenendo le somme riscosse e riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Nel caso quindi di morosità del socio, identificabile come una fattispecie di inadempimento ai doveri sociali, il criterio legale (salva la possibilità di abbinarvi statutariamente la vendita all'incanto) prevede l'alienazione della partecipazione agli altri soci ad un prezzo allineato ai meri valori contabili del patrimonio, senza realizzo alcuno delle eventuali plusvalenze latenti accumulate dalla società. Tale previsione legale appare lecito espanderla per analogia al più generale istituto dell'esclusione per giusta causa, facoltativamente rimesso all'intesa negoziale dei soci in sede costitutiva. La liquidazione della quota a valore di mercato dell'azienda societaria al socio espulso, rischia di gratificare il socio inadempiente e penalizzare la società, obbligandola ad esborsi patrimoniali capaci di ledere pesantemente la sua potenzialità economica e paventarle lo spettro della causa di scioglimento legale per impossibilità a continuare a perseguire efficacemente gli obiettivi

statutari. La liquidazione della quota commisurata a stime correnti del patrimonio sociale, potrà semmai essere statutariamente prospettata per le fattispecie che non manifestano inadempienza in senso tecnico, per difetto della colpa (sopravvenuta inidoneità lavorativa del socio d'industria, perimento, per fatto fortuito prima del conferimento, del bene promesso alla società) al fine di tutelare economicamente i soci che incorrono in sinistri ed eventi sfortunati. In tali casi l'intesa negoziale dei soci potrebbe altresì prevedere nell'atto costitutivo la sostituzione dell'apporto di lavoro o dei beni in natura con equivalenti valori pecuniari.

L'art. 2473, bis cod. civ. nel rinviare alla disciplina legale dell'art. 2473, esclude la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. La dottrina prevalente (cfr "Diritto delle società", opera collettanea, con prefazione di B. Limonati, Giuffrè Editore, 2003) ritiene che tale esclusione debba essere intesa nel senso di dover dar immediatamente seguito alla liquidazione del rapporto associativo complessivo nel caso di impossibilità di vendita della partecipazione agli altri soci, di vendita ad un terzo concordemente individuato o di riserve disponibili capienti a rimborsare il diritto economico al socio espulso. Tale conclusione interpretativa appare estremamente penalizzante per la società e rischia anziché di punire, gratificare il socio che ha commesso l'inadempienza contrattuale. Si può ad esempio ipotizzare l'espulsione del socio per concorrenza sleale. Se in tale caso la società nell'impossibilità di vendere la sua quota o di rimborsarla per incapienza di riserve disponibili, dovesse essere messa in liquidazione, il socio che ha intrapreso le iniziative economiche sleali verso la partecipata, sarebbe addirittura nella condizione di poterle perseguire con maggiore efficacia dopo lo smobilizzo della società concorrente. Per evitare la liquidazione, la società dovrebbe trattenere nella compagine associativa il socio indesiderato che ha minato con il suo comportamento sleale il rapporto fiduciario con gli altri soci. La soluzione che appare più razionale è quella di intendere il divieto di riduzione del capitale sociale come assorbente anche l'obbligo di liquidazione del rapporto associativo. In altri termini in caso di impossibilità di vendita della quota e di rimborso per insufficienza di riserve disponibili, fermo rimanendo il diritto della società ad espellere il socio inadempiente, le pretese remuneratorie di quest'ultimo verranno progressivamente liquidate con i successivi utili d'esercizio. Il diritto economico del socio espulso verrà quindi differito in attesa di ulteriore patrimonializzazione della società, senza che quest'ultima debba sopportare sia gravose lesioni del capitale sociale, sia la conseguenza ancora più penalizzante della liquidazione. Del resto tale penalizzazione del socio escluso rispetto al socio recedente

nella liquidazione della quota appare senz'altro giustificabile in ordine agli accadimenti causali che generano lo scioglimento individuale del rapporto associativo. Il socio recedente esercita un diritto liquidatorio a seguito di un sostanziale mutamento del programma contrattuale originariamente sottoscritto, mentre il socio escluso viene espulso per grave violazione dei doveri associativi a lui noti e sottoscritti al momento di aderire al contratto sociale. La eliminazione di discordie interpretative sul rinvio all'art. 2473, operato dal 2473-bis, può essere perseguita prospettando la soluzione sopra indicata nell'atto costitutivo e normandola quindi contrattualmente. Del resto poiché nella Srl l'istituto dell'esclusione non si attegga a modello legale ma viene rimesso alla predeterminazione statutaria, tale intesa negoziale dei soci potrà ben riguardare anche modalità, tempi ed entità economiche liquidabili al socio espulso.

La norma omette altresì ogni indicazione in ordine al procedimento di esclusione la cui determinazione viene evidentemente lasciata all'autonomia contrattuale dei soci.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano il ...per cento del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto dal primo giorno dopo il decorso di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al tribunale o ad eventuale collegio arbitrale (nel caso si decida di rimettere la risoluzione delle controversie circostanziate dal contratto associativo ad un collegio arbitrale da definire statutariamente) affinché deliberi la legittimità della delibera di esclusione; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione sino alla decisione del tribunale (o dell'eventuale collegio arbitrale).

4. Il rimborso della quota avverrà in base al valore contabile del patrimonio sociale secondo l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

5. Il pagamento dei diritti economici di spettanza del socio escluso, qualora non sia possibile la vendita della sua partecipazione agli altri soci o ad un soggetto terzo concordemente individuato, avverrà impegnando le sole riserve disponibili della società. In caso di loro incampienza il diritto remuneratorio del socio escluso verrà soddisfatto con i successivi utili d'esercizio che dovranno essere integralmente (od anche in percentuale al fine di consentire anche una parziale remunerazione del capitale investito dagli altri soci) impiegati per estinguere il debito remuneratorio verso il socio escluso.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE – MODALITA'

1. Ai sensi dell'art. 2463 n.7 e dell'art. 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:
 - a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
 - b) le decisioni degli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.
2. Non deve (oppure deve) essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art.2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.
3. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni relative a:
 - a) quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare;
 - b) quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.
4. Ogni qualvolta venga adottato il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale, sia in forma digitale.
5. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione s'intende formata qualora presso la sede sociale pervenga il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.
6. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di 15 giorni dall'invio della proposta di decisione da parte del socio promotore.
7. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno indetto per l'assemblea
8. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

9. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nello stesso comune di ubicazione della sede legale o in comuni limitrofi

10. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco

11. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno.....del capitale sociale

12. Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno.....del capitale sociale.

Note: Il nuovo art. 2479 cod.civ. contempla modalità di assunzione delle decisioni sociali alternative al tradizionale metodo assembleare quali la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto. La mancanza di una qualsiasi rigidità da parte del dato normativo porta a ritenere ammissibile una previsione che prospetti per talune decisioni o anche per tutte l'impiego di entrambi i metodi con facoltà di scelta da parte del o dei soggetti che prendono l'iniziativa di sottoporre ai soci la decisione. Il consenso espresso per iscritto corrisponde al cosiddetto metodo negoziale puro attualmente in uso nelle società di persone. Per il Restio ("L'assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali" in "Verso il nuovo diritto societario. Dubbi e attese", Atti del convegno, Firenze 16 novembre 2002) il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di volontà decisionale extra assembleare non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci e in adesione ad una definita proposta di decisione, mentre la consultazione scritta consiste nell'adesione non contestuale ad un documento fatto previamente circolare. Per il Mirone ("Il procedimento deliberativo nelle società di persone", G.Giappichelli Editore, Torino 1998) la consultazione per iscritto va inquadrata nel referendum, tecnica che consente una raccolta del consenso tra tutti i legittimati al voto senza il rispetto dell'unitarietà temporale tipica del metodo assembleare. Il 5° comma dell'art. 2479, cod.civ. dispone che ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Innanzitutto va rilevato che il diritto della riforma non frazioni più la partecipazione ai fini del diritto di voto, per cui la quota del socio si apprezza unitariamente anche ai fini di tale istituto e inoltre avendo ogni socio il diritto di partecipare alle decisioni, deve ritenersi ripudiata la possibilità del cosiddetto metodo della raccolta interna del consenso della maggioranza e cioè la possibilità che dal procedimento decisionale rimanga estranea una parte del capitale associativo. In altri termini non è ammesso che la

maggioranza raccolga il consenso necessario ai fini del perfezionamento della decisione al suo interno all'insaputa della parte rimanente dei soci. La totalità della base associativa deve essere quindi coinvolta anche nel caso di opzione di tali irrivalenti (rispetto al tradizionale metodo assembleare) procedimenti decisionali e di conseguenza il socio di minoranza non corre il rischio di ignorare l'evolversi delle decisioni associative. Il metodo della consultazione scritta in dottrina (Mirone, op.cit.) è stato essenzialmente identificato in un procedimento che prevede la contemporanea comunicazione della proposta a tutti i soci, la previsione di un termine prima del quale il voto non può essere espresso al fine di consentire sulla proposta di decisione un confronto preliminare e l'eventuale predisposizione di altra bozza di proposta decisionale da tornare a comunicare all'intera base associativa e conclusivamente la previsione di un termine massimo entro il quale far pervenire le dichiarazioni di assenso per il definitivo perfezionamento della decisione. Tanto le adesioni alla proposta oggetto di consultazione, quanto i consensi manifestati per iscritto devono risultare da documenti sottoscritti dai soci, dai quali devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il Legislatore della riforma manifesta comunque la sua preferenza per il tradizionale metodo assembleare dal momento che il ricorso sia al cosiddetto metodo del consenso individuale, sia al metodo della cosiddetta deliberazione non collegiale si renderà possibile solo nel caso di una esplicita predeterminazione statutaria in tal senso. In ogni caso si dovrà dar corso alla tradizionale convocazione assembleare ogniqualvolta uno o più amministratori (e quindi non necessariamente in formazione collegiale) o una frazione qualificata del capitale sociale che rappresenti almeno un terzo del medesimo chieda che la decisione venga assunta con metodo assembleare. La dottrina (L.Restaino "Delle decisioni dei soci", "La riforma delle società", op.cit.) condivisibilmente ritiene che sotto il profilo temporale la richiesta degli amministratori e dei soci sia legittima sino a quando non si sia formata la decisione dei soci. La richiesta dei soci che riuniscono il possesso del terzo del capitale sociale appare ammissibile a condizione che nessuno di essi non abbia già manifestato la sua decisione, positiva o negativa, in quanto il consenso o il dissenso già espresso non può che essere apprezzato come implicita accettazione della forma extra-assembleare e dunque della rinuncia a valersi della richiesta di deliberazione rituale (L. Restaino, op.cit.). La norma, va ancora rilevato, non obbliga a motivare da parte dei soci o degli amministratori la richiesta di rituale indizione dell'assemblea, nè in essa vengono prospettate legali opposizioni alla richiesta dei soci di minoranza e degli amministratori istanti, per cui il metodo dell'assemblea s'impone sulla consultazione scritta

o sul consenso espresso per iscritto ogniqualvolta vi sia apposita istanza in tal senso da parte del numero legale dei soci (un terzo del capitale sociale) o di uno o più amministratori. Si dovrà altresì fare obbligatorio ricorso alla convocazione assembleare per le modificazioni dell'atto costitutivo, nonché per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Il metodo assembleare è altresì obbligatorio in caso di perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, dal momento che gli articoli 2482-bis e 2482-ter prevedono in tal caso l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea dei soci.

In ordine ai quorum per il perfezionamento delle decisioni associative l'ultimo comma dell'art.2479 cod. civ. prevede che la volontà sociale si forma quando si registra una convergenza di adesioni sulla proposta oggetto di consultazione o siano comunque espressi consensi per iscritto che rappresentano, salvo diversa indicazione statutaria, almeno la metà del capitale sociale. La nuova norma contempla solo un quorum deliberativo e omette ovviamente di considerare il quorum costitutivo incompatibile con il metodo extra assembleare di assunzione delle decisioni. Il suo valore più significativamente innovativo risiede però nell'abbinare all'approvazione di una decisione il voto favorevole della metà del capitale sociale, per cui ove una determinata decisione riassuma il voto favorevole della metà del capitale sociale e il voto contrario dell'altra metà, sarà la prima a imporsi sulla seconda. Trattasi però di norma suppletiva che lascia spazio derogatorio ad una diversa intesa negoziale dei soci, che potranno quindi definire nell'atto costitutivo quorum più pretenziosi se non addirittura l'unanimità dei consensi, assunta ormai l'accentuata vocazione personalistica della nuova Srl (in tal senso anche L.Restaino, op.cit.). Potranno anche essere statutariamente individuati quorum diversi in relazione all'oggetto della decisione. Per l'approvazione del bilancio ad esempio o per la nomina del revisore contabile o del collegio sindacale o per l'acquisizione di partecipazioni potranno essere previsti appositi quozienti rinforzati per l'approvazione delle relative decisioni.

Qualora per la formazione della volontà sociale occorra seguire il metodo assembleare, per l'assenza di una diversa previsione statutaria o perché rimessa dalla legge all'assemblea dei soci o a seguito di richiesta in tal senso di uno o più amministratori o da un terzo del capitale sociale, il Legislatore della riforma ha provveduto ad una sostanziale semplificazione delle sue modalità di svolgimento. Innanzitutto scompare la bipartizione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, anche se resta ferma la necessità

dell'intervento del notaio per le modifiche dell'atto costitutivo. All'atto costitutivo è rimessa la determinazione dei modi di convocazione e solo in mancanza di una diversa predeterminazione statutaria la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, ma l'atto costitutivo potrà prevedere qualsiasi altra modalità, con il solo vincolo di assicurare la tempestiva informazione in ordine agli argomenti da trattare. La giurisprudenza si è già occupata di clausole che prevedono la convocazione dell'assemblea con l'ausilio delle moderne tecnologie di comunicazione, riconoscendo la legittimità di quelle che stabiliscono la possibilità di convocare l'assemblea mediante posta elettronica o mediante telex o telefax. Queste quindi potranno senz'altro essere recepite nell'atto costitutivo. In ordine ai quorum per il valido perfezionamento delle delibere, sempre salvo diversa disposizione statutaria, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente. Per le delibere afferenti le modificazioni dell'atto costitutivo, le operazioni che comportano sostanziale modifica dell'oggetto sociale o rilevante modifica dei diritti dei soci, per la nomina, la revoca dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione, nonché per la revoca dello stato di liquidazione è richiesto il voto favorevole della metà del capitale sociale. Anche in tal caso non la maggioranza del capitale, ma la metà del medesimo. Lo scopo perseguito dal Legislatore della riforma è evidentemente quello di agevolare il perfezionamento delle delibere in società con base associativa circoscritta a pochi soci titolari di identiche partecipazioni, con il conseguente rischio quindi di situazioni di stallo. Trattasi comunque di norma di valore suppletivo disattivabile attraverso la previsione di differenti quozienti da predeterminare nell'atto costitutivo. L'ultimo comma dell'art.2479,bis legittima in ogni caso (e quindi anche in assenza di una rituale convocazione) la delibera adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone all'intervento (la cosiddetta assemblea totalitaria).

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 12) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1.La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un numero massimo di....membri che possono operare, a secondo di quanto previsto all'atto della nomina:
 - con metodo collegiale
 - con metodo disgiuntivo
 - con metodo congiuntivo

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art.2481,cod.civ. sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

2. L'amministrazione della società può anche essere affidata a terzi non soci

3. Gli amministratori rimangono in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi rimangono in carica fino a revoca o dimissioni

4. Agli amministratori spetta un compenso da determinare nell'atto costitutivo o con decisione dei soci per ogni esercizio, agli stessi può essere attribuita un'indennità di cessazione carica, nonché il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

5. Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi se nominati.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta

8. Qualora non si tratti di amministrazione svolta in forma in forma congiunta o disgiunta, i membri del consiglio di amministrazione potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

8. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta:

- a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.
- b) Nel caso di sistema di amministrazione non collegiale

-a ciascun amministratore in via disgiuntiva dagli altri nel caso di amministrazione disgiunta

-agli amministratori congiuntamente nel caso di amministrazione congiunta

Note: I principi di libertà e flessibilità delle forme organizzative che caratterizzano la nuova Srl si esternano in particolar modo nella disciplina dell'amministrazione sociale. La legge rimette infatti all'intesa statutaria dei soci spazi amplissimi, lasciando una libertà contrattuale quasi assoluta in ordine alla configurazione del rapporto di amministrazione, all'individuazione dei modelli cui tarare l'amministrazione della società e alle persone cui affidare l'amministrazione medesima. Secondo la dottrina più accreditata (R.Rordorf, "I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova Srl" in "Le società" 2003, pagg. 664 e ss, Ipsoa Scuola d'impresa) l'impressione è che si potrebbe persino fare a meno di un organo amministrativo propriamente detto, con competenze e regola organizzative distinte da quelle che valgono per il formarsi della volontà dei soci, fermo soltanto l'obbligo di stabilire e pubblicizzare a chi compete la rappresentanza esterna dell'ente. Con riferimento al rapporto di amministrazione il codice si limita a dettare una normativa molto succinta e quasi totalmente derogabile dall'atto costitutivo. La nomina degli amministratori viene decisa dai soci secondo le maggioranze predeterminate statutariamente. L'art.2479, 2° comma , n°2, però riserva alla competenza esclusiva dei soci la nomina degli amministratori "se prevista nell'atto costitutivo". Quest'ultima disposizione appare confermare la possibilità che l'atto costitutivo stabilisca modi diversi di nomina degli amministratori , sottraendo ad esempio il potere di nomina dei medesimi alla volontà associativa di maggioranza e riservandola ad un solo socio o a taluni soci o al contrario imponendo con estrema pretenziosità l'unanimità dei consensi. Per gli autori che hanno curato il Manuale breve di "Diritto delle società" (op.cit.) l'atto costitutivo può riconoscere ai soci o ad alcuni di essi il diritto di amministrare la società, riproducendo in tal modo quella naturale inerenza della carica amministrativa alla posizione di socio che caratterizza le società di persone. Netta è la differenza rispetto alla Spa che è inderogabilmente fondata sull'esclusiva spettanza della gestione dell'impresa agli amministratori. Nelle Srl pur in presenza di un organo amministrativo l'atto costitutivo può riservare rilevanti competenze gestorie direttamente alla collettività dei soci o prerogative in materia gestoria individualmente ai singoli soci, condizionando alla loro autorizzazione il compimento di determinate operazioni. Massima flessibilità dunque nella scelta dei modelli amministrativi cui tarare la gestione del rapporto associativo nella nuova Srl. Il contratto sociale può prevedere un organo monocratico e in tal caso nell'organizzazione della Srl si insedierà la

figura dell'amministratore unico o una pluralità di amministratori e in ordine a tale seconda ipotesi l'art.2475 cod.civ. prospetta diverse alternative optabili: 1) un organo pluripersonale organizzato collegialmente, secondo la tradizionale impostazione del consiglio di amministrazione, 2) un organo pluripersonale autorizzato statutariamente ad assumere le decisioni gestorie senza riunirsi fisicamente, 3) una pluralità di amministratori che amministrano in maniera disgiuntiva, 4) una pluralità di amministratori che operano in maniera congiunta secondo la regola dell'unanimità dei consensi e 5) una pluralità di amministratori che gestiscono disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione. In assenza di diversa previsione gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione che delibera collegialmente a maggioranza per teste. Come sopra riferito in caso di pluralità di amministratori non organizzati in forma collegiale e quindi in alternativa al consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere il regime dell'amministrazione disgiuntiva ovvero quello dell'amministrazione congiuntiva. L'art.2473, comma 3° prospetta con formula normativa intesa a stimolare l'autonomia contrattuale dei soci ("L'atto costitutivo può tuttavia prevedereche l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 cod.civ.) la possibilità di adottare modelli amministrativi nel passato specificamente approntati esclusivamente per le società di persone. Pertanto nel caso di amministrazione disgiuntiva e in assenza di più analitiche predeterminazioni statutarie, è attribuito a ciascun amministratore il potere di compiere individualmente tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale con il solo limite del cosiddetto "diritto di veto". Trattasi di diritto di cui è investito ogni altro amministratore e che lo facoltizza a fare opposizione all'operazione che un altro amministratore vuole compiere, nel caso valuti l'atto gestorio pregiudizievole verso la società. Il diritto di veto va ricondotto al potere di amministrazione e il suo esercizio paralizza l'effettuazione dell'operazione contrastata. Poiché però la posizione di tutti gli amministratori è paritetica, la volontà dell'amministratore opponente non prevarica la volontà dell'amministratore che vuole effettuare l'operazione e della decisione sulla fondatezza dell'opposizione viene investita l'intera collettività dei soci (anche non amministratori, nell'ipotesi che il potere di amministrazione sia stato soggettivamente accentrato solo su alcuni soci) e la compagine sociale decide a maggioranza secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (si è però sopra ritenuto che nelle Srl, a differenza delle società personali, la partecipazione agli utili non può scortarsi dalla quota partecipativa al capitale sociale, in quanto la previsione dei particolari diritti in ordine alla

distribuzione degli utili va intesa solo come privilegio finanziario sui medesimi attribuito a taluni soci e non come diritto sostanziale di maggior remunerazione rispetto alla frazione di titolarità della società, per cui il peso decisionale di ogni socio nella controversia tra amministratori di una Srl va direttamente computato sulla partecipazione al capitale sociale). In caso, invece, di amministrazione congiunta resta precluso l'operato gestorio del singolo amministratore, a cui è consentito di operare solo quando vi sia urgenza al fine di evitare un danno della società (art. 2258 cod.civ.). L'atto costitutivo come condivisibilmente sostenuto in dottrina (F. Parrella, "Amministrazione della società", in "La riforma delle società" op.cit.) può anche contenere la contemporanea previsione di diversi regimi di amministrazione (consiglio di amministrazione, amministrazione disgiuntiva, amministrazione congiuntiva) conformandoli a materie specificamente ripartite in base a parametri quali la natura o la rilevanza economica degli atti gestori. Infine l'ampia autonomia contrattuale dei soci potrebbe optare in materia di governo della società per l'adozione dei modelli gestori specificamente approntati per la Spa, quali il sistema dualistico fondato sulla coesistenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza o il sistema monistico fondato su un consiglio di amministrazione e su un comitato di controllo.

Nel caso di consiglio di amministrazione l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni possano essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ricalcando sul piano dell'esplicitazione tecnica quanto già descritto sopra a proposito delle decisioni dei soci.

In ordine alla disciplina del potere di rappresentanza (modellata sulla disciplina dell'istituto approntato per la spa) agli amministratori della Srl è attribuita la rappresentanza generale della società, dalla quale consegue un ancor più accentuato regime di tutela dei terzi, dal momento che anche le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina iscritti nel Registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Mentre in precedenza il limite alla inopponibilità era rappresentato dalla buona fede del terzo, intesa sia nel senso di non conoscenza, sia di non conoscibilità usando l'ordinaria diligenza (Corte di Cassazione, sent. 14 settembre 1976, n° 3150), per cui i limiti ai poteri di rappresentanza individuati nei documenti iscritti nel Registro delle imprese, beneficiando della pubblicità conoscitiva di tipo legale nei confronti dei terzi erano opponibili a questi ultimi, impossibilitati quindi a pretendere di mantenere contrattualmente vincolata la società, nel nuovo sistema il limite viene ad essere costituito dalla sola eccezione del dolo.

Prova che si prospetta di difficilissima esperibilità, di tipo diabolico e quindi l'esigenza di conferire certezza ai traffici commerciali ha spinto il Legislatore della riforma a indebolire ulteriormente la posizione della società, costretta a subire i vincoli contrattuali stipulati dall'amministratore che ha operato non come portatore di una deliberata volontà consiliare o comunque nell'ambito dei poteri conferitigli, ma illegittimamente.

ARTICOLO 13) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art.2477 cod.civ, che ha anche funzioni di controllo contabile

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2477 del codice civ, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

3. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina, le norme di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile.

4. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso o con telegramma, telefax o posta elettronica da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e si intende validamente costituito anche in assenza di tali formalità quando sono presenti tutti i membri del collegio stesso.

Note: L'accentuata vocazione personalistica e l'organizzazione eminentemente contrattuale si esterna anche sul sistema dei controlli che possono essere così sinteticamente riassunti:

1) riconoscimento di penetranti poteri di controllo a tutti i soci non amministratori, indipendentemente dalla consistenza della quota partecipativa al capitale sociale (art.2476, comma 2°, cod. civ.). Nelle Srl i soci che non partecipano alla gestione amministrativa del rapporto associativo ed indipendentemente dall'insediamento o meno nell'organizzazione societaria di un organo di controllo interno, hanno individualmente diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti concernenti l'amministrazione della società. Tale controllo viene esercitato, eventualmente con l'ausilio di professionisti di fiducia, mediante richiesta agli amministratori di informazioni relative all'andamento della gestione sociale e attraverso la consultazione dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che informi utilmente sulla gestione della società.

2) facoltà di insediamento dell'organo di controllo interno, con obbligo di nomina solo per le Srl con capitale sociale non inferiore a quello previsto per le Spa (120.000 euro) oppure se siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei limiti individuati dall'art. 2435-bis ai fini della redazione del bilancio in forma semplificata: 1) totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti mediamente occupati nell'esercizio: 50 unità. L'obbligo viene meno se per due esercizi consecutivi, non vengono più superati due dei predetti limiti. La nomina del collegio sindacale è sempre obbligatoria nelle Srl tenute alla redazione del bilancio consolidato. La relazione, sul punto, ha precisato che l'utilizzazione di altri parametri quali ad esempio quelli relativi alle dimensioni del patrimonio netto o dell'indebitamento, potesse introdurre gravi elementi di incertezza.

3) mancata previsione di forme di intervento giudiziario sulla regolarità della gestione corrispondenti a quelle previste per la Spa dall'art.2409, cod. civ., in precedenza operanti anche per le Srl. L'inibizione del controllo giudiziario ad impulso del collegio sindacale è stato normativamente surrogato (sempre evidentemente per la connotazione spiccatamente personalistica della Srl) dal potere attribuito a ciascun socio di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e nel caso di gravi irregolarità nella gestione della società, altresì il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi, eventualmente subordinato alla prestazione di apposita garanzia. Tale mancata previsione è stata però condivisibilmente criticata dalla dottrina in quanto impedisce ai sindaci di attivare il procedimento di controllo e di eventuale sostituzione giudiziaria degli amministratori anche quando le gravi irregolarità siano fraudolentemente condivise da tutti i soci che di conseguenza si asterranno dal promuovere le azioni di controllo e di responsabilità che l'art.2476 ha prospettato in sostituzione al precedente controllo giudiziario.

Quando l'insediamento del collegio sindacale è obbligatorio il regolamento legale del medesimo è ricondotto alle disposizioni in tema di Spa. Tuttavia la dottrina si è posta la questione se la natura del controllo attribuito al collegio sindacale debba essere ristretta al solo controllo contabile ovvero se debba comprendere anche la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile della società. Il dubbio sarebbe avallato dal criterio direttivo contenuto nell'art.3, comma 2, lett.h della legge delega che richiede di stabilire i limiti oltre i quali si rende obbligatorio nella Srl il "controllo legale dei conti" e dal mutamento del titolo dell'art.2477, da "collegio

sindacale” in “controllo legale dei conti”. In base a tale lettura interpretativa il rinvio operato nell'ultimo comma dell'art.2477, cod.civ., non comprenderebbe tutte le norme dettate sul collegio sindacale per la Spa, ma solo quelle relative al controllo contabile. Trattasi comunque di questione che rimane relegata in dottrina al mero dubbio, perché viene rifiutata l'idea di una pianificazione non uniforme delle funzioni del collegio sindacale nella Spa e nella Srl, per cui è conclusivamente da condividere che anche nella Srl i compiti di vigilanza del collegio sindacale comprendano qualsiasi attività di verifica della legittimità degli atti compiuti dagli amministratori. Un'interpretazione difforme condurrebbe all'inaccettabile conclusione che per le Srl di dimensioni analoghe a quelle della Spa (e quindi con capitale sociale uguale o superiore a 120.000 euro) il Legislatore avrebbe autorizzato un sistema di controlli meno penetrante rispetto a quello normativamente organizzato per la Spa.

Le Srl di minori dimensioni, non tenute per legge alla nomina del collegio sindacale, possono tuttavia decidere di dotare comunque la struttura societaria di un organo di controllo interno per meglio garantire l'attendibilità della contabilità e in particolare del bilancio e a tal proposito l'art.2477, comma 1°, stabilisce che l'atto costitutivo possa prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile, determinandone competenze e poteri.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 14) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di differirne l'approvazione entro 180 giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 per cento al fondo riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale possedute, salvo la possibilità che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscano di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

Note: La redazione del bilancio di esercizio costituisce obbligo degli amministratori, i quali devono presentarlo ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e, comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal 2° comma dell'art.2364, cod.civ. In caso di insediamento del collegio sindacale, il bilancio deve essere comunicato anche all'organo di controllo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la decisione dei soci. L'art.2364, comma 2° precisa che le esigenze particolari, a cui lo statuto può far riferimento per giustificare lo spostamento nel tempo dell'assemblea, devono attenersi alla struttura e all'oggetto della società. Si registra quindi un significativo restringimento delle variabili causali legittimanti il differimento dell'approvazione del bilancio. Con particolare riguardo alla struttura della società può essere prospettato il caso di società con partecipate nazionali od estere o con stabili organizzazioni all'estero ed obbligo di monitorare o consolidare i dati contabili delle partecipate e delle stabili organizzazioni nel bilancio della società partecipante o madre.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 15) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1.La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2.In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3.In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.